

# **PROTOCOLLO OPERATIVO SULLE MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ATTESTANTI L'ESENZIONE DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE IN RELAZIONE AL REDDITO**

Approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 461 del 19/10/2009

## **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Ai sensi dell'art. 8 della L. 537/1993, dell'art. 1 della L. 724/1994, dell' art. 2 della L. 549/1995 e delle Circolari della Regione del Veneto prot. n. 1071/20240 del 14.02.1996, n. 46704/20242 del 29.12.1994 e n. 2848/20253 del 2.04.1996, sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria:

- a. **Soggetti di età inferiore a 6 anni** (fino al giorno antecedente al compimento del 6° anno) e **soggetti di età superiore a 65 anni** appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superiore a € 36.151,98 (lire 70.000.000). Codice di esenzione: **7R2**
- b. **Soggetti disoccupati e loro familiari a carico** con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,32 (lire 16.000.000) se soli, incrementato sino a € 11.362,05 (lire 22.000.000) in presenza di coniuge, con un ulteriore incremento di € 516,46 (lire 1.000.000) per ogni figlio a carico. Codice di esenzione: **7R3**
- c. **Soggetti di età superiore a 65 anni** titolari di "assegno (ex pensione) sociale" e loro familiari a carico. Codice di esenzione: **7R4**
- d. **Soggetti titolari di pensioni al "minimo" di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico**, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,32 (lire 16.000.000) se soli, incrementato sino a € 11.362,05 (lire 22.000.000) in presenza di coniuge, con un ulteriore incremento di € 516,46 (lire 1.000.000) per ogni figlio a carico. Codice di esenzione: **7R5**

## **DEFINIZIONI**

**Nucleo familiare** (DM 22.01.1993 e DPR n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni)

Per nucleo familiare si intende quello rilevante ai fini fiscali e non anagrafici. E' costituito dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai familiari a carico.

### **Familiari a carico**

I familiari a carico sono quelli per i quali, ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986), spettano le detrazioni per i carichi di famiglia e vengono identificati nei seguenti soggetti:

- a. coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- b. figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51 (lire 5.500.000);
- c. altri familiari conviventi con reddito non superiore a € 2.840,51 (genitori, discendenti dei figli, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle).

I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

### **Disoccupato**

Lo "stato di disoccupazione" è definito dall'art. 1, comma 2, lett. c) del DLgs 19.12.2002 n. 297, come la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di una attività lavorativa e svolga una azione di ricerca attiva di lavoro secondo modalità definite con i servizi competenti.

A tal fine, la circolare ministeriale 100 /SCPS/ 15782 del 17.01.1996, ripresa dalla circolare regionale del Dipartimento per i Servizi Sanitari Regionali n. 2848/20253 del 02.04.1996 distingue il **disoccupato**, cioè chi ha avuto precedenti esperienze di lavoro per le quali sono stati versati i relativi contributi ed è al momento senza lavoro, dall'**inoccupato**, cioè chi non ha avuto precedenti esperienze di lavoro ed al momento risulta essere in cerca di prima occupazione.

Per effetto delle nuove disposizioni sulla regolazione del mercato del lavoro (D.Lgs 21.04.2000 n. 181, come modificato dal D.Lgs 19.12.2002 n. 297, e DPR 07.07.2000 n. 442) anche in ambito sanitario si intende superata la circostanza che il precedente lavoro fosse alle dipendenze o autonomo.

Pertanto, lo stato di disoccupazione sussiste al contestuale verificarsi, in capo al cittadino, delle seguenti quattro condizioni:

- a. aver avuto precedenti esperienze di lavoro per le quali sono stati versati i relativi contributi;
- b. non essere impegnato in alcuna attività lavorativa;
- c. essere immediatamente disponibile ad una proposta di lavoro;
- d. svolgere una azione di ricerca attiva di lavoro secondo modalità definite con il servizio competente.

### **Reddito complessivo**

Si considera reddito complessivo il reddito al lordo degli oneri deducibili e al netto dei contributi previdenziali obbligatori, compreso il reddito prodotto all'estero.

Non entrano a far parte del reddito complessivo i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione). Tale reddito è rilevabile dai modelli attestanti i redditi percepiti (es. CUD, UNICO, 730, 740).

Il reddito di riferimento è quello lordo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di sottoscrizione della firma attestante il diritto di esenzione. Vanno sommati tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare come sopra definito.

### **Titolari di pensione "al minimo"**

Sono pensionati al minimo coloro che percepiscono pensioni di lavoro per aver versato il numero minimo di contributi previdenziali previsto dalla normativa vigente, ovvero pensioni integrate al minimo INPS.

L'importo di tale integrazione è stabilito di anno in anno dalla legge.

### **Titolari di assegno (ex pensione) sociale**

Sono titolari di assegno (ex pensione) sociale i cittadini ultra sessantacinquenni beneficiari di ex pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall'INPS, contraddistinto dalla sigla "P.S." o "A.S."

Tali cittadini devono possedere altresì i seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana oppure, per i cittadini extracomunitari, possesso della carta di soggiorno o dello stato di rifugiato politico;
- b. effettiva residenza nel territorio nazionale;
- c. mancanza di reddito o comunque non superamento dei limiti previsti dalla legge, tenendo conto anche del reddito del coniuge.

### **Ulteriori informazioni**

Per ulteriori informazioni sulla composizione del nucleo familiare, gli interessati possono rivolgersi agli Uffici competenti presso il Comune di residenza e, per quanto concerne gli aspetti fiscali, all'Agenzia delle Entrate o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF).

### **COME ATTESTARE L'ESENZIONE**

I cittadini che rientrano nelle quattro sopra citate tipologie di esenzione devono autocertificare il proprio diritto, apponendo la loro firma leggibile

- a. sull'apposito modulo, barrando la tipologia che dichiarano di avere il diritto di esenzione;
- b. sul fronte della ricetta nell'apposito campo.

La firma può essere apposta anche da un familiare (maggiorante) dell'assistito con l'indicazione del rapporto di parentela (es. tutore, coniuge, figlio, altro parente entro il 3° grado).

L'autocertificazione deve essere obbligatoriamente datata.

La dichiarazione di **chi non sa o non può firmare** è raccolta dall'operatore che in quel momento svolge la funzione di pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. L'operatore attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (art. 4 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Ricorrendo tale fattispecie, alla richiesta di prestazione va allegata apposita dichiarazione in cui vanno riportati il nome e cognome del dichiarante e gli estremi del documento di riconoscimento.

Il DPR 445/2000 prevede che le false dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 comportano le sanzioni penali previste dall'art. 76 e la conseguente decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell' art. 75.

Nell'ipotesi in cui il cittadino si accorga di aver autocertificato in modo improprio la condizione di esenzione, può provvedere alla regolarizzazione del pagamento del ticket presso gli sportelli quanto prima e comunque entro e non oltre l'eventuale controllo da parte dell'Azienda.

## **MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI**

L'Azienda Sanitaria è tenuta per legge ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi da parte dell'operatore che le raccoglie.

### **Attività da parte del CUP e delle Unità Operative eroganti le prestazioni**

L'operatore che ha ricevuto l'autocertificazione deve controllarne la completa compilazione (controllo formale) ed eventualmente segnalare al Responsabile i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità della stessa.

### **Attività dell'Ufficio deputato al controllo**

Ogni semestre dalla procedura Iteasy vengono ricavati tutti i nominativi dei cittadini che hanno usufruito di prestazioni in esenzione con i codici 7R2, 7R3, 7R4 e 7R5. Da questo elenco vengono estratti, con criterio casuale\*, i nominativi da sottoporre al controllo. Solo per i casi non archiviati e pertanto soggetti alla prosecuzione dell'iter, si procederà ad acquisire le ricette complete della documentazione allegata. La procedura Iteasy, infatti, contiene tutti i dati necessari per i controlli, senza la necessità di predisporre elenchi manuali.

\* Il criterio casuale sarà definito preventivamente e formalmente ogni semestre.

La quantità di autocertificazioni da sottoporre a controllo deve essere congrua con l'obiettivo di raggiungere, a regime, almeno l'1% di quelle presentate, divise per tipologia di esenzione.

Sulla base dell'elenco dei nominativi e della documentazione pervenuta, l'Ufficio provvede a verificare la veridicità dell'autocertificazione attraverso:

1. la verifica dei redditi, risultanti dall'ultima dichiarazione presentata alla data di sottoscrizione della firma attestante il diritto di esenzione, mediante il collegamento informatico a SIATEL e la stampa della situazione reddituale risultante a video; in alternativa attraverso altri sistemi ritenuti opportuni dall'Azienda;
2. se necessaria, la richiesta dello stato di famiglia del dichiarante al Comune di residenza di questi;
3. in caso di cittadino disoccupato: richiesta al Servizio Provinciale per l'Impiego in ordine alla veridicità dello "stato" dichiarato;
4. in caso di cittadino pensionato al minimo o titolare di pensione sociale: richiesta all'INPS in ordine alla veridicità dello "stato" dichiarato.

### **In caso di dichiarazione reddituale non veritiera, l'Ufficio provvede a:**

1. stampare la situazione reddituale risultante a video (o a fotocopiare la denuncia dei redditi), da inviare successivamente con la segnalazione alla Procura;
2. eventualmente richiedere al Comune i dati dei componenti del nucleo familiare;
3. comunicare all'assistito che è stato fatto l'accertamento ed invitarlo a pagare il ticket dovuto, relativo a tutte le prestazioni per le quali, nel periodo temporale di riferimento (cioè dal momento in cui è stata presentata l'ultima dichiarazione dei redditi e fino alla presentazione della successiva), sia stata sottoscritta autocertificazione di esenzione;
4. segnalare l'irregolarità dell'autocertificazione alla Procura allegando:
  - a. copia autenticata della ricetta e dell'autocertificazione irregolare;
  - b. copia della documentazione stampata da SIATEL o fotocopiata dalla denuncia dei redditi.
5. In caso di assistiti di altre Aziende Sanitarie, l'Ufficio provvede a comunicare alle stesse l'esito del controllo per i provvedimenti di competenza, informando che si è proceduto alla segnalazione del caso alla Procura.

### **In caso di presunta dichiarazione non veritiera sul proprio stato di disoccupazione, l'Ufficio provvede a:**

1. comunicare all'assistito che è stato fatto l'accertamento ed invitarlo a pagare il ticket dovuto (relativo a tutte le prestazioni del periodo temporale di riferimento, come sopra) e ad esibire l'eventuale iscrizione ad altro Servizio Provinciale;

2. segnalare l'irregolarità dell'autocertificazione alla Procura allegando:
  - a. copia autenticata della ricetta e dell'autocertificazione irregolare;
  - b. copia della dichiarazione del Servizio Provinciale per l'Impiego da cui si evince che il cittadino non è iscritto;
3. se la situazione reddituale è diversa da quella prevista dalla legge, copia della documentazione stampata da SIATEL o fotocopiata dalla denuncia dei redditi;
4. in caso di assistiti di altre Aziende Sanitarie, comunicare alle stesse l'esito del controllo per i provvedimenti di competenza, informando che si è proceduto alla segnalazione del caso alla Procura.

**In caso di dichiarazione non veritiera sul proprio stato di pensionato, l'Ufficio provvede a:**

1. comunicare all'assistito che è stato fatto l'accertamento ed invitarlo a pagare il ticket dovuto, relativo a tutte le prestazioni per le quali, nel periodo temporale di riferimento (cioè dal momento in cui è stata presentata l'ultima dichiarazione dei redditi e fino alla presentazione della successiva) sia stata sottoscritta autocertificazione di esenzione;
2. segnalare l'irregolarità dell'autocertificazione alla Procura allegando:
  - a. copia autenticata della ricetta e dell'autocertificazione irregolare;
  - b. copia della dichiarazione dell'INPS da cui si evince che il cittadino non è titolare della pensione dichiarata;
  - c. se la situazione reddituale è diversa da quella prevista dalla legge, copia della documentazione stampata da SIATEL o fotocopiata dalla denuncia dei redditi;
3. in caso di assistiti di altre Aziende Sanitarie, comunicare alle stesse l'esito del controllo per i provvedimenti di competenza, informando che si è proceduto alla segnalazione del caso alla Procura.